



REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2015, N. 37 (MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE N. 35 DEL 19 OTTOBRE 2009 E S.M.I. – PROCEDURE PER LA DENUNCIA DEGLI INTERVENTI DI CARATTERE STRUTTURALE E PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE IN PROSPETTIVA SISMICA).

Approvata dal Consiglio regionale
nella seduta del 28 giugno 2016

*Si assegna il numero **16**
della serie delle leggi regionali
dell'anno **2016***

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Modifica art. 14)

1. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, recante "Modifica alla legge regionale n. 35/2009 e s.m.i. (Procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica)" è sostituito dal seguente:

"3. Le funzioni circa l'ottemperanza a quanto disposto dagli articoli 99 del d.p.r. 380/2001 e 24 della l. 64/1974 sono demandate alle amministrazioni comunali."

Art. 2
(Modifica art. 17)

1. All'articolo 17, comma 2, della l.r. 37/2015, le parole "di sei mesi, decorrenti dall'1 gennaio 2016 e fino al 30 giugno 2016," sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2016".

Art. 3
(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 29 giugno 2016.

OLIVERIO